

DELIBERAZIONE 18 SETTEMBRE 2013
385/2013/R/GAS

**MODIFICHE URGENTI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS 362/2013/R/GAS RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI
SELEZIONE DEI FORNITORI DEL SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 settembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo 164/00), come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 19 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, n. 159/08 e, in particolare, l'Allegato A, parte II, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata ed integrata e in particolare l'Allegato A, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", come successivamente modificato e integrato (TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2011, ARG/gas 71/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2011, ARG/gas 99/11 e l’Allegato A, recante “Testo integrato morosità gas” (TIMG);
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e l’Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement)” (TISg);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 286/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 362/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 settembre 2013, 376/2013/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 241/2013/R/gas, l’Autorità ha riformato, tra l’altro, la disciplina del servizio di default di distribuzione prevedendo che tale servizio si articoli nelle seguenti attività funzionali:
 - a) la tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
 - b) la corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, presso il relativo punto di riconsegna, ai fini dell’attività di allocazione dell’impresa maggiore di trasporto;
 - c) la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione e che l’impresa di distribuzione resti responsabile delle attività del servizio di default di cui alle lettere a) e b) mentre la fornitura del servizio di default di cui alla lettera c) sia erogata da uno o più fornitori del servizio di default di distribuzione (di seguito: FD_D), selezionati a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG;
- il TIVG, come modificato dalla deliberazione 241/2013/R/gas, ha definito i criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei FD_D (articolo 39) e ha previsto che nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un FD_D, l’Autorità provvede ad identificare il soggetto che svolge transitoriamente la fornitura del servizio di default al fine di garantire il bilanciamento della rete di distribuzione (comma 30.4);
- l’allegato A alla deliberazione 362/2013/R/gas ha definito i criteri e le modalità per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza (di seguito: FUI) e dei fornitori del servizio di default di distribuzione (di seguito: FD_D) per i clienti finali di gas naturale per l’anno termico 2013-2014:
 - a) definendo le aree geografiche di prelievo per l’erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza e per la fornitura del servizio di default di distribuzione;

- b) stabilendo gli indirizzi per lo svolgimento, da parte della società Acquirente Unico Spa (di seguito: l'Acquirente Unico), delle procedure concorsuali per la selezione dei FUI nonché delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FD_D in modo da garantirne l'operatività a partire dall'1 ottobre 2013;
- nell'ambito degli indirizzi per lo svolgimento delle procedure concorsuali, sono stati tra l'altro definiti:
 - a) le tempistiche, stabilendo in particolare che l'espletamento delle procedure per la selezione del FUI avvenga prima della procedura di selezione del FD_D;
 - b) specifici obblighi in capo all'Acquirente Unico, prevedendo tra l'altro che il medesimo soggetto sia tenuto a pubblicare sul proprio sito internet i regolamenti disciplinanti le procedure concorsuali per l'individuazione dei FUI e dei FD_D e definendone le relative tempistiche di pubblicazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- lo svolgimento delle procedure per la selezione dei FD_D deve essere effettuato assicurando la massima concorrenzialità, trasparenza e la parità di trattamento tra i diversi partecipanti;
- sono pervenute dagli operatori segnalazioni dalle quali risulta che le tempistiche di espletamento delle procedure FD_D potrebbero non consentire, da parte dei singoli operatori che intendono partecipare alle suddette procedure, una completa valutazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare l'offerta ciò portando ad un potenziale rischio di diminuzione della più ampia partecipazione dei soggetti;
- nell'ambito della corretta valutazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare l'offerta, occorre altresì chiarire cosa succede nelle situazioni e per le aree in cui non viene selezionato alcun soggetto.

RITENUTO NECESSARIO E URGENTE:

- modificare le tempistiche di espletamento delle procedure FD_D, al fine di permettere la più ampia partecipazione dei soggetti alle medesime procedure, chiarendo al contempo cosa succede nelle situazioni in cui non viene selezionato alcun soggetto

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 362/2013/R/gas nei termini di seguito indicati:
 - a) al comma 9.1 le parole "Entro il 19 settembre 2013" sono sostituite con le parole "Entro il 23 settembre 2013";
 - b) al comma 10.3 le parole "del 19 settembre 2013" sono sostituite con le parole "del 23 settembre 2013";
 - c) al comma 10.5 le parole "entro 2 (due) giorni lavorativi" sono sostituite con le parole "entro 1 (uno) giorno lavorativo";
2. di prevedere che l'Acquirente unico modifichi il Regolamento FD_D per tenere conto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, stabilendo anche le modalità di

- ripresentazione delle offerte per i soggetti che, avendo eventualmente presentato domanda di ammissione, intendano ripresentarla o vogliono modificarla;
3. di prevedere che l'Acquirente unico provveda alla pubblicazione del Regolamento FD_D modificato, entro 1 (uno) giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 4. di stabilire che, con riferimento a ciascuna area di prelievo, le prestazioni di *Cessazione amministrativa* che comportano l'attivazione del servizio di default siano subordinate alla presenza di un FD_D e che tale previsione sia valida fino alla tempestiva identificazione, da parte dell'Autorità, del soggetto che svolge la fornitura del servizio di default al fine di garantire il bilanciamento della rete di distribuzione;
 5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Acquirente unico;
 6. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 362/2013/R/gas, come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni